

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

19.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917) . . . . .	171
PRESIDENTE . . . . .	171, 177
DE SABBATA . . . . .	177
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	171
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	173
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);	
D'ALEMA ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni, sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);	
PEZZATI ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);	
DAL MASO ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908) . . . . .	177
PRESIDENTE . . . . .	177, 180
BOLDRIN, <i>Relatore</i> . . . . .	178
FRANCHI . . . . .	180

La seduta comincia alle 17,45.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ».

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti governativi presentati nella seduta del 13 dicembre 1973, ed approvati in linea di massima dalla Commissione nella seduta di ieri.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, dopo un'attenta valutazione del provvedimento, ritiene opportuno apportare al provvedimento stesso una serie di modifiche in sostituzione di quelle già presentate nella seduta del 13 dicembre 1973 le quali, pur non comportando un maggior onere globale, tendono tuttavia a renderlo più adeguato alle attuali esigenze, evitando in tal modo la prospettiva della presentazione di un successivo provvedimento autonomo.

Le modifiche che propongo sono le seguenti:

ART. 1.

*Sostituire le parole:* « di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973 ».

ART. 9.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Il primo comma dell'articolo 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9. Per le nomine di nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976, è dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973 ».

ART. 10.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

L'articolo 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è annessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento del reddito beneficiario ».

ART. 18.

*Sostituire le parole:* « di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967 », *con le parole:* « di annue lire 350.000 dal 1° luglio 1973 ».

ART. 20.

*Sostituire dalle parole:* « Ai canonici », *fino alle parole:* « comunque denominati », *con le seguenti:* « Ai canonici ed ai beneficiari minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue lire 840.000 per i canonici investiti delle due prime dignità;

di annue lire 735.000 per i canonici investiti di altre dignità o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 630.000 per i canonici semplici;

di annue lire 350.000 per i beneficiari minori comunque denominati ».

ART. 24.

*Sostituire dalle parole:* « di vescovi », *fino alle parole:* « di lire annue 2.850.158 », *con le seguenti:* « Ai vescovi, arcivescovi, prelati e abati, aventi piena giurisdizione vescovile, è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue lire 2.960.000, e per quelli che siano titolari di sede metropolitana, al limite di annue lire 3.135.000 ».

ART. 27.

*Sostituire dalle parole:* « Al vescovo, arcivescovo, prelado o abate già titolare di diocesi », *fino alle parole:* « diocesi vacante », *con le seguenti:* « Al vescovo, arcivescovo, prelado o abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante ».

ART. 28.

*Sostituire dalle parole:* « Ai titolari », *fino alle parole:* « 1° gennaio 1967 », *con le seguenti:* « Ai titolari delle parrocchie della città di Roma oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973, gravante il bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per la differenza fino alla maggiore misura di annue lire 1.250.000, a decorrere sempre dal 1° luglio 1973 ».

ART. 31.

*Sostituire dalle parole:* « Per le parrocchie », *fino alle parole:* « in vigore », *con le seguenti:* « Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di lire 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**ART. 32-bis.**

« Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, sono considerati redditi di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme già stanziare nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono per fare fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relativi all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

L'articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è soppresso ».

*Dopo l'articolo 42 aggiungere i seguenti:*

**ART. 42-bis.**

« I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'articolo 24, secondo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 148, e successive modificazioni, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti di congrua dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31 ».

**ART. 42-ter.**

« A partire dal 1975 i limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 l'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché i limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 42-bis, saranno aggiornati, ogni anno, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del Tesoro, nella misura percentuale della variazione dell'indice del costo della vita accertata per l'anno precedente quello di aggiornamento rispetto all'indice del 1973, che si considera eguale a 100.

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno ».

**ART. 43.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo per quanto concerne l'applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 43, per la quale entrerà in vigore immediatamente ».

**ART. 44.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2.500.000.000 per il 1973 e in lire 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di integrare la relazione alla luce dei nuovi emendamenti presentati dal Governo »

**TURNATURI, Relatore.** Il disegno di legge n. 917, presentato l'11 ottobre 1972 dal Governo, proponente « modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero », tende, per quanto possibile, ad adeguare ai valori monetari attuali le norme in vigore.

Tali norme si richiamano al decreto legislativo 7 luglio 1866, n. 3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose emanato in virtù della legge 28 giugno 1866, n. 2987. L'articolo 28, n. 4, di tale legge prometteva un assegno integrativo del reddito beneficiario dei parroci sino a portarne la congrua a lire 800 annue.

Il trattamento economico del clero con cura d'anime trae dunque la sua origine dalle leggi eversive dello scorso secolo e si basa sull'istituto della « congrua » che è particolare alla nostra legislazione, mentre altre nazioni provvedono alle necessità del clero con sistemi diversi, come, ad esempio, la Repubblica federale tedesca che impone, a tale fine, un tributo a carico dei cittadini.

In Italia i sacerdoti che hanno diritto alla congrua sono i parroci, i vescovi, i canonici

ed i vicari curati, per i quali lo Stato determina, con apposito provvedimento legislativo, una misura retributiva (limite di congrua) ritenuta sufficiente per il loro sostentamento.

Poiché gli enti di cui tali sacerdoti sono titolari hanno, però, un proprio patrimonio, l'assegno di congrua viene corrisposto in una somma pari a detto limite di congrua detratta la rendita del patrimonio prebendale.

All'accertamento della rendita suddetta si provvede secondo le norme del testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, molte delle quali, però, per effetto del mutato valore della moneta, sono divenute anacronistiche ed assurde.

Il disegno di legge che viene ora all'esame del Parlamento si propone, come si è detto, di adeguare ai tempi tali norme rivedendo i valori monetari in esse indicati ed introduce inoltre, proprio per rendere gli accertamenti delle rendite beneficiarie costantemente adeguate ai valori monetari, l'istituto della revisione decennale delle liquidazioni dei supplementi di congrua.

Poiché limite di congrua e reddito prebendale costituiscono valori indipendenti fra loro, il limite di congrua può essere fissato con provvedimento legislativo a sé stante, indipendentemente dalle norme del testo unico. A questo criterio si è ispirato il legislatore sino all'ultima revisione del limite di congrua che fu operata con la legge 18 marzo 1968, n. 351, attualmente in vigore.

Onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione riguarda soprattutto il clero con cura d'anime che già venne definito « il proletariato della Chiesa » da Giovanni Bovio in un discorso alla Camera del 1° luglio 1897. È il clero più vicino al popolo e ne partecipa le gioie e i dolori. E come il popolo è povero: spesso si trova in ristrettezze penose che il provvedimento non risolve ma attenua adeguando solo in parte ai valori monetari attuali le norme esistenti.

In relazione a ciò, il 28 febbraio scorso, ho presentato appositi emendamenti al fine di elevare l'attuale insufficiente misura del limite di congrua ad un valore, sì, pur sempre modesto, ma certo meno sperequato rispetto all'incalzante aumento del costo della vita.

E non mi pare inopportuno, in proposito, ricordare ai colleghi che l'attuale povertà di molta parte del clero italiano va soprattutto ricercata nella depauperazione dei patrimoni ecclesiastici.

Furono, infatti, le leggi eversive del 1866 com'è noto, che confiscarono quasi tutti i pa-

trimoni ecclesiastici o ne decretarono il loro smobilizzo.

Arturo Carlo Jemolo, in un suo non dimenticato scritto del 1947, nella rivista *Il Ponte*, nel numero di aprile, ha così magistralmente riassunto le conseguenze che le citate leggi eversive ebbero sulla consistenza e l'amministrazione dei patrimoni ecclesiastici in Italia: « ... bisogni finanziari dello Stato, preconcezioni o superstizioni economiche, e con essi preoccupazioni politiche, portarono a quella legislazione eversiva che, come tutte le sue consorelle, vista da lontano appare una dispersione di una ingente massa di ricchezza che lo Stato avrebbe potuto cercare di convogliare anziché disperdere. I beni immobili degli enti soppressi, per il fatto della soppressione, quelli degli enti conservati, in virtù dell'istituto della conversione, furono venduti all'incanto e si dispersero; non si salvarono che i palazzi vescovili, le case canoniche e qualche appezzamento di terra, qualche vignetta, dei benefici parrocchiali: al posto degli immobili il fondo culto, gli enti conservati, ricevettero del consolidato; lo conservano tutt'ora ed il suo potere d'acquisto, il suo valore intrinseco, dev'essere all'incirca dell'8 per mille di quello originario. Così cominciò la miseria del clero italiano ».

Fu proprio per riparare, sia pure in parte a tanta palese ingiustizia, che lo Stato italiano, sin dal 1866, con l'articolo 28 del decreto legislativo 7 luglio 1866, n. 3036, si assunse l'onere di corrispondere ai parroci un assegno supplementare di congrua sino alla misura di lire 800 annue che, con la successiva legge del 4 giugno 1899, n. 191, fu elevato a lire 900 annue, al netto di qualsiasi onere e peso.

Con successivi provvedimenti legislativi il limite di congrua fu elevato ulteriormente, per adeguarlo al mutato valore reale della moneta.

Nel 1918 il limite di lire 900 fu elevato a lire 1.000. Nel 1919 le lire 1.000 furono portate a lire 1.500 e nel 1921 tale limite fu elevato a lire 2.500. Nel 1922 il diritto all'assegno di congrua fu esteso ai vescovi ed ai canonici dei capitoli cattedrali. Nel 1925, con un ulteriore aumento, il limite di congrua dei parroci venne elevato a lire 3.500.

Con il concordato lo Stato si impegnò, con l'articolo 30, a continuare a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici « con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore ».

Con questa norma, dunque, lo Stato assunse l'obbligo contrattuale di garantire l'integrazione dei redditi beneficiari insufficienti, al fine di assicurare un congruo sostentamento dei rispettivi beneficiari. L'allora Cardinale Pacelli, nel suo *Diario della Conciliazione* (Città del Vaticano, 1959, pagina 255) precisa: « In vista del danno recato agli enti ecclesiastici con l'indemanamento e la conversione dei loro beni, lo Stato supplirà alle deficienze dei redditi ecclesiastici ».

Per il vero, il legislatore italiano non ha mai misconosciuto il diritto del clero ad ottenere una rivalutazione dei contributi, al fine di integrare le deficienze dei redditi beneficiari, ma, purtroppo, vi ha sempre provveduto tardivamente e solo parzialmente, cioè in misura inadeguata a compensare gli effetti della svalutazione monetaria sugli assegni supplementari di congrua.

Di tal guisa, appaiono legittime e fondate le doglianze che il clero italiano fa per sollecitare opportuni provvedimenti legislativi affinché i limiti di congrua siano sufficienti ad assicurare al clero congruato, in relazione al vertiginoso aumento registrato dal costo della vita, le condizioni necessarie per l'ordinamento dei suoi compiti spirituali.

Non bisogna infatti dimenticare che il motivo ispiratore della istituzione della congrua fu, sin dal lontano 1866, quello di garantire al sacerdote con cura di anime, cioè al parroco, un congruo, decoroso sostentamento.

Il concordato, riconosciuto dalla nostra Costituzione repubblicana, sanzionò questo obbligo, cosicché lo Stato italiano trovasi impegnato ad adeguare costantemente la congrua al valore reale della moneta.

Ma faremmo torto al clero italiano, alla sua abnegazione e generosità, al suo fervido patriottismo, al suo nobile sentire, se fondassimo la legittimità delle sue richieste esclusivamente su motivi semplicemente giuridici o di puro ordine economico. Bisogna risalire, invece, a considerazioni ben più nobili e profonde, a considerazioni, soprattutto, di ordine morale e sociale.

Ed invero, nessuno può misconoscere l'innegabile apporto che il nostro clero ha dato allo sviluppo della nostra cultura, al progresso del nostro popolo, alla sua pacifica convivenza ed al suo riscatto morale, politico e sociale, attraverso le multiforme e benefiche attività in favore della gioventù, degli orfani, degli ammalati, degli infelici, dei diseredati e dei più deboli, e, ancor più, con l'impegno da esso posto nell'assolvimento della sua missio-

ne spirituale di testimonianza e diffusione del messaggio evangelico, al fine di permeare della sua luce e del suo amore tutte le classi e tutti gli strati sociali del nostro paese.

Martin Luther King, il grande martire dei nostri tempi, quasi a sottolineare l'estrema, insostituibile importanza che ha lo spirituale sul temporale e, quindi su tutto il divenire umano, scrisse:

« Sulla collina del Calvario, tre uomini venivano crocifissi per lo stesso crimine, il crimine di estremismo. Due erano estremisti nel peccato e cadevano, perciò, al di sotto del livello della loro società, il terzo, Gesù-Cristo era un estremista dell'amore, della verità e della bontà e, perciò, si innalzava al di sopra della società ».

Appare, quindi, in questa luce, giusto e doveroso ricordare l'opera e l'epopea di tante luminose figure di sacerdoti, estremisti della bontà e dell'amore, i quali fecero olocausto della propria esistenza e della propria vita per dare, appunto, la testimonianza della propria abnegazione e del loro amore alla patria: Don Giovanni Minzoni, Don Aldo Mei, Don Umberto Pessina, al pari di Martin Luther King, pagarono con il prezzo della vita il loro impegno ed il loro apostolato per opporsi alle ingiustizie ed alla violenza, per difendere la libertà della patria, per realizzare, nella società, una convivenza più giusta ed umana.

E, con essi, come non ricordare quella schiera, quella moltitudine di sacerdoti che, a somiglianza di Cristo, diedero alla società ed alla patria la suprema testimonianza dell'amore?

Questi sentimenti, onorevoli colleghi, mi si affollavano alla mente mentre mi accingeva a vergare questa relazione ed io ho cercato di esprimerveli, così come ho potuto, con la povertà del mio linguaggio, schivo di qualsiasi retorica.

Ma forse è bene, data l'ora inoltrata, ritornare al disegno di legge che abbiamo in esame, al suo contenuto ed agli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Tozzi Condivi e, per ultimo, a quelli presentati dal Governo, il quale nella seduta di ieri ed in quella odierna ha presentato un testo che riordina l'intera materia.

Ma prima di addentrarmi nell'esame degli emendamenti e per meglio illustrarne il significato e la portata, desidero ricordare e sottolineare che il provvedimento al nostro esame mira a riordinare l'intero sistema di liquidazione dei benefici ecclesiali, aggior-

nandone i valori al mutato potere di acquisto della moneta ed introducendo il meccanismo della revisione generale periodica. Ora poiché l'assegno di congrua è la risultante della differenza tra limite di congrua e reddito beneficiario, è di tutta evidenza che aggiornando quest'ultimo al nuovo metro monetario e lasciando invece invariato il limite di congrua, si viene ad aggravare, lungi dal migliorare, il grave stato di disagio economico in cui versa il clero italiano, in quanto l'attuale inadeguato assegno di congrua, che lo Stato gli versa, verrà a subire una decurtazione pari al maggiore valore attribuito, per effetto della rivalutazione, al reddito beneficiario.

E tutto ciò, invero, costituirebbe grave irrisoluzione ai danni del nostro clero, che di certo merita ben altra considerazione e maggior rispetto!

Perciò, onorevoli colleghi, sin dallo scorso febbraio ho ritenuto opportuno richiamare la vostra attenzione sulla assoluta necessità di ovviare ai gravi inconvenienti lamentati, proponendovi, per evidenti ragioni di equità e giustizia, di adeguare l'attuale limite di congrua ad una misura meno irrisoria e più dignitosa.

E così come ricorderete, nella seduta del 28 febbraio di quest'anno sono stati da me presentati vari emendamenti agli articoli del disegno di legge di cui discutiamo, al fine di elevare il limite di congrua, insieme agli emendamenti presentati anche dall'onorevole Tozzi Condivi, a partire dal 1° gennaio 1972, come appresso:

#### Arcivescovi in sede

Metropolitana . . .	L. 4.000.000 (2.850.158)
Arcivescovi, Vescovi, Prelati, Abati . . .	» 3.700.000 (2.691.816)
Canonici, prima e seconda dignità . . .	» 950.000 ( 633.369)
Canonici di altre dignità . . .	» 830.000 ( 554.196)
Canonici semplici . . .	» 710.000 ( 475.025)
Beneficiati minori . . .	» 475.000 ( 316.684)
Parroci . . .	» 830.000 ( 554.196)
Vicari curati autonomi . . .	» 475.000 ( 316.684)
Economi spirituali . . .	» 290.000 ( 197.928)

A fianco del nuovo limite di congrua proposto ho indicato, tra parentesi, quello attualmente in vigore in base alla legge 11 marzo 1968, n. 351.

È stato altresì proposto l'elevazione da lire 950.051 a lire 1.400.000 dell'assegno supplementare di congrua previsto per i parroci della città di Roma.

Nel corso della stessa seduta è stato pure presentato un apposito emendamento per introdurre il meccanismo della scala mobile sulla liquidazione degli assegni di congrua.

La nostra Commissione accolse in linea di massima gli emendamenti e decise di sottoporli al prescritto parere della Commissione bilancio, la quale tenne sull'argomento ben nove sedute, senza mai riuscire ad esprimere su di essi il proprio avviso.

Infine, nel corso della seduta del 13 dicembre 1973, il sottosegretario Pucci ha presentato, a nome del Governo, vari emendamenti migliorativi dei limiti di congrua previsti dal disegno di legge, ma il cui ammontare, però, era inferiore alla misura proposta dal vostro relatore. La nostra Commissione, nel corso della stessa seduta, decise di nominare un gruppo di lavoro per approfondire il problema e nella seduta del 19 dicembre 1973, quella di ieri, ha approvato gli emendamenti proposti dal Governo e sollecitato su di essi il parere della Commissione bilancio.

All'inizio di questa seduta il Sottosegretario Pucci, richiamandosi a quanto aveva detto nel corso della seduta di ieri, presenta nuovi emendamenti, precisando che le modifiche proposte non incidono sull'onere globale del provvedimento, per il quale, peraltro, la Commissione bilancio, nel frattempo, aveva espresso il proprio parere favorevole.

Quali sono le proposte che il Governo intende sottoporre al nostro esame?

Cercherò di riassumerle nella maniera più sintetica.

Per i limiti di congrua, propone a partire dal 1° luglio 1973, la seguente misura annua:

Arcivescovi in sede Metropolitana . . . . .	L. 3.135.000
Arcivescovi, Vescovi, Prelati, Abati . . . . .	» 2.960.000
Canonici, prima e seconda dignità . . . . .	» 840.000
Canonici di altre dignità . . . . .	» 735.000
Canonici semplici . . . . .	» 630.000
Beneficiati minori . . . . .	» 350.000
Parroci . . . . .	» 735.000
Vicari Curati autonomi . . . . .	» 350.000
Economi spirituali . . . . .	» 220.000

Per i parroci della città di Roma invece, propone che l'assegno supplementare di congrua sia elevato a lire 1.250.000.

Gli altri emendamenti più significativi riguardano:

a) la riconferma del principio che gli assegni di congrua vanno corrisposti al netto

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1973

di qualsiasi onere e peso (articolo 32-bis, secondo comma);

b) l'adesione al meccanismo della scala mobile, a partire dal 1975 (articolo 44).

Quale il parere del relatore?

Se dovessi ascoltare gli impulsi del cuore e la voce dell'equità e della giustizia non vi è dubbio alcuno che dovrei senz'altro insistere per l'approvazione dei miglioramenti da me proposti.

Ma mi rendo ben conto che nell'attuale momento una soluzione diversa di quella proposta dal Governo comporterebbe seri rischi e, comunque, l'insistere nel tentarla potrebbe danneggiare ancor più quel clero che tutti noi vorremmo sinceramente aiutare per consentirgli di vivere in condizioni di minore povertà e disagio.

Perciò, pur confermando il punto di vista espresso già ieri e meglio illustrato nel corso di questa mia relazione, e cioè che sarebbe più giusto e più equo approvare la congrua nella misura da me proposta con gli emendamenti presentati nel febbraio scorso, dò la mia adesione al testo proposto dal Governo, al solo fine di non frapporre altri indugi all'approvazione dell'atteso provvedimento.

Desidero, però, nel contempo, rivolgere al Governo, un fermo invito a riconsiderare il problema entro un breve, ragionevole lasso di tempo; in modo che si possa addivenire, in maniera definitiva, ad una sua soluzione più equa e soddisfacente.

E bensì vero che, avendo il Governo accolto il principio della scala mobile, la misura della congrua sarà automaticamente integrata ogni qualvolta scatterà il relativo meccanismo, ma bisognerà pur tenere nel debito conto un fatto essenziale, e cioè che il limite di congrua che noi oggi, con questo provvedimento, andiamo ad approvare, è davvero molto esiguo, anzi quasi irrisorio, se rapportato alla realtà attuale del costo della vita e, comunque, detto limite, è certo ben lungi dal soddisfare le legittime attese del clero perché non gli assicura quel decoroso sostentamento che giustizia ed equità esigono e che lo Stato italiano, per dovere giuridico e morale, e per il rigoroso rispetto dell'articolo 30 del Concordato, è tenuto a garantire.

Né, onorevoli colleghi, possiamo lasciare inascoltato l'appello che il clero italiano ci rivolge perché gli sia riconosciuta, in maniera concreta, la sua insostituibile e preziosa funzione, civile e sociale, umana e cristiana, di aiuto e sostegno al popolo. quello

più umile e diseredato, verso il quale, con la parola e con l'esempio, diffonde il messaggio cristiano della carità e della fratellanza, unica sicura remora alla violenza e all'ingiustizia!

Con questi sentimenti e con questi voti, onorevoli colleghi, vi esorto a voler onorare della vostra approvazione il disegno di legge di cui discutiamo, con gli emendamenti proposti oggi dal Governo.

Propongo, pertanto, che tutti gli emendamenti presentati oggi siano inviati alla Commissione bilancio per il prescritto parere sulle conseguenze finanziarie e, correlativamente, di non discutere più gli altri emendamenti presentati dal Governo nella seduta del 13 dicembre scorso.

DE SABBATA. Su tale proposta preannuncio la astensione dal gruppo comunista riservandomi di intervenire dopo che sarà stato espresso il parere da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di inviare alla Commissione bilancio gli emendamenti presentati nella seduta odierna dal Governo e, conseguentemente, di non discutere più gli altri emendamenti governativi presentati nella seduta del 13 dicembre.

(È approvata).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698); e delle proposte di legge D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni, sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737); Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590); Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9

febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati D'Alema, De Sabbata, Triva, Baldassi, Donelli, Dulbecco, Fabbri Seroni Adriana, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Menichino, Tortorella Aldo e Tripodi Girolamo: « Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni sulle indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province »: Pezzati, Zamberletti, Biagioni, Bardotti, Bartellini, Lucchesi, Martini Maria Eletta, Matteini, Merli, Meucci, Negrari e Piccinelli: « Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali »; Dal Maso, Bodrito, Lo Bello, Orsini e Zamberletti: « Corresponsione d'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali ».

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione.

**BOLDRIN, Relatore.** Il provvedimento non necessita di alcuna illustrazione, essendo già stato ampiamente discusso in sede referente. Desidero pertanto solamente presentare alcuni emendamenti al testo unificato approvato in sede referente nella seduta del 19 dicembre. Il testo unificato è del seguente tenore:

#### ART. 1.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 40.000;
- 2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a lire 60.000;
- 3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a lire 100.000;
- 4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
- 5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 160.000;
- 6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
- 7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a lire 280.000;
- 8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, fino a lire 320.000;

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;

10) comuni da 500.001 abitanti a 1.000.000, fino a lire 500.000;

11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.

#### ART. 2.

All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, è corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.

#### ART. 3.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'articolo 1, per il comune capoluogo della provincia.

#### ART. 4.

All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennità assegnata al presidente.

#### ART. 5.

A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio, entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 30.000 abitanti . . . . . L. 5.000



2) comuni da 30.001 a 250.000 abitanti . . . . .	» 10.000
3) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . .	» 15.000
4) comuni con oltre 500.000 abitanti . . . . .	» 20.000

## ART. 6.

A tutti i consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:

1) province fino a 250.000 abitanti . . . . .	L. 10.000
2) province da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . .	» 15.000
3) province con oltre 500.000 abitanti . . . . .	» 20.000

## ART. 7.

Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali da essi delegati, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del comune o della provincia, in località distanti non meno di 15 chilometri dal capoluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché una indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma primo e dall'articolo 2 commi primo e secondo della legge 15 aprile 1961, n. 291 e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A) allegata alla medesima legge e successive modificazioni; all'ammontare sono applicabili le eventuali modifiche normative della tabella.

La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e da una dichiarazione della durata della missione.

Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, eletti in collegi il cui capoluogo dista non meno di 15 chilometri dal luogo ove ha sede l'amministrazione provinciale, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

A tutti i consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, spetta il rimborso per le

spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta.

I consigli comunali e provinciali possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive.

## ART. 8.

Le indennità previste dalla presente legge, escluse quelle previste dall'articolo 7, non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali.

## ART. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applicano anche ai dipendenti dello Stato, e degli enti pubblici, salvo i maggiori benefici di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

## ART. 10.

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491.

## ART. 11.

Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia.

La spesa relativa alla corresponsione delle indennità, così deliberata, ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità.

## ART. 12.

Le disposizioni relative all'indennità di carica, di cui alla presente legge, hanno decorrenza a partire dal 1° luglio 1973.

## ART. 13.

In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennità di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11.

Gli emendamenti che presento sono i seguenti:

*All'articolo 1, n. 1, sostituire la cifra: L. 40.000, con: L. 50.000.*

*All'articolo 1, n. 5, sostituire la cifra: L. 160.000, con: L. 180.000.*

*All'articolo 1, n. 8, dopo le parole: abitanti, aggiungere le seguenti parole: compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.*

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

ART. 9.

« Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 in concorso con le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

*All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:*

« I comuni fino a 30.000 abitanti hanno la facoltà di confermare le condizioni di maggior favore deliberate a favore degli assessori in data anteriore al 1° luglio 1973 ed esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente alle indennità e rimborsi di cui agli articoli 5 e 7 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Come si può esprimere un giudizio su un testo unificato che è stato elaborato in sede referente ieri sera tardi? Per di più vengono ora proposte altre modifiche a questo fantomatico testo unificato: chiedo pertanto un rinvio a nome del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale per valutare sia il testo unificato, sia gli emendamenti presentati ed esprimo altresì una viva protesta per la inusitata procedura adottata, frutto dell'accordo di ferro fra comunisti e democristiani. Faccio presente che attualmente è in corso una votazione a scrutinio segreto in aula per cui non posso ulteriormente partecipare alla seduta.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire la partecipazione alla votazione segreta attualmente in corso in aula.

**La seduta, sospesa alle 18,30, riprende alle 19.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole De Sabbata ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, modificare i primi quattro numeri nel modo seguente:*

« 1) Comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 70.000;

2) Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000 »;

*All'articolo 2, sostituire le cifre: 50 per cento, 75 per cento e 50 per cento, con le cifre: 75 per cento, 85 per cento e 75 per cento;*

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la cifra: 5.000 con la cifra: 3.000.*

*All'articolo 2, comma 3, sostituire la cifra: 30.000 con la cifra: 10.000.*

*All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

« Agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti che non fruiscono dell'indennità di cui ai commi precedenti è corrisposta una indennità di lire 10.000 mensili ».

*All'articolo 5 aggiungere il seguente comma:*

« L'indennità è corrisposta nella misura di lire 5.000 anche per le sedute di giunta agli assessori che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 2 ».

Questi emendamenti unitamente a quelli presentati dal relatore Boldrin saranno inviati alla V Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 19,5.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO